



GRADUATORIE DI CIRCOLO/ISTITUTO

PERSONALE DOCENTE

BIENNIO 2007/2008 – 2008/2009

GUIDA ALLA LETTURA
del D.M. n. 53 del 21 giugno 2007

GRADUATORIE E “FASCE”

- Dall'a.s. **2007/08** in ogni istituzione scolastica sono costituite **nuove graduatorie di circolo/istituto** per gli **insegnamenti effettivamente impartiti** relativi a posti di insegnamento, classi di concorso o posti di personale educativo.
- Le **domande devono essere presentate entro il 23 luglio 2007** ed entro la stessa data devono essere posseduti i titoli di accesso e valutabili.

Le graduatorie di istituto per il biennio 2007/2009 sono completamente riformulate:

- La prima fascia deriva dalle domande presentate entro lo scorso 19 aprile per l'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento; per l'inserimento nelle graduatorie di istituto gli interessati devono presentare solo il Mod. B per la scelta delle sedi scolastiche.
- La seconda e la terza fascia sono formulate ex novo sulla base della presentazione delle domande ai sensi del D.M. 21.6.2007 (Mod. A1, A2 e B). Gli interessati devono dichiarare **tutti i titoli posseduti** ai fini dell'attribuzione del punteggio ai sensi delle nuove tabelle di valutazione previste dal Regolamento delle supplenze D.M. 13.6.2007. **Non è previsto, infatti, alcun riferimento a titoli già presentati e valutati (con la sola eccezione dei titoli artistici per classe di concorso A077, vedi specifico paragrafo)**

VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE

- Le graduatorie **della prima fascia** hanno validità **biennale** correlata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento.
- Le graduatorie della **seconda e terza fascia** hanno **validità biennale**.

I DIRIGENTI SCOLASTICI UTILIZZANO LE GRADUATORIE PER CONFERIRE:

- **supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche** per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
- **supplenze temporanee** per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

LE TRE FASCE DELLE GRADUATORIE

➤ PRIMA FASCIA

Comprende gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento. La collocazione in graduatoria deriva dalla trasposizione automatica in base all'ordine di fascia, di punteggio e di precedenza con cui gli aspiranti risultano inclusi nella corrispondente graduatoria ad esaurimento.

➤ **SECONDA FASCIA**

Include gli aspiranti, non inseriti in graduatoria ad esaurimento, forniti di specifica abilitazione o idoneità conseguita mediante:

- superamento di procedure concorsuali o abilitanti;
- abilitazioni SSIS e COBASLID;
- laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola dell'infanzia
- laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria;
- diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio per l'inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.

! Abilitazioni conseguite all'estero da parte di cittadini italiani o comunitari:

- riconoscimento professionale all'insegnamento conseguito in uno degli Stati dell'UE e riconosciuto in base alle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51;
- riconoscimento professionale all'insegnamento conseguito in Paesi extra comunitari ai sensi dell'art. 49 del dPR 31.8.99, n. 394.

➤ **TERZA FASCIA**

Comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. **I titoli di accesso sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento:**

➤ **scuola dell'infanzia:**

- diploma conseguito entro l'a.s. 2001/02 al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale;
- diploma conseguito entro l'a.s. 2001/02 al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

➤ **scuola primaria:**

- diploma conseguito entro l'a.s. 2001/02 al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

➤ **scuola secondaria di I e II grado:**

- titoli previsti dal D.M. 30.01.1998, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni e lauree specialistiche equiparate di cui al DM 22 del 9 febbraio 2005;

GRADUATORIE DI CIRCOLO/ISTITUTO - PERSONALE DOCENTE

- per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media: diploma specifico di conservatorio rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 508/1999 o diploma specifico di secondo livello conseguito ai sensi della normativa vigente;
- per le classi di concorso 29/A e 30/A: diploma ISEF, diploma di laurea quadriennale in scienze motorie, lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S;
- per le materie musicali e artistiche sono validi sia i diplomi di Conservatorio e Accademia di Belle Arti rilasciati ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 508/1999, sia i diplomi di secondo livello conseguiti ai sensi della normativa vigente.

- ! Titoli di studio conseguiti all'estero da parte di cittadini italiani o comunitari:
- i titoli di studio conseguiti all'estero sono validi solo se già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo italiano;
 - ai fini dell'attribuzione del punteggio come "altri titoli" (lett. C, tab. 1, allegato A del D.M. 13.6.2007) il titolo estero deve essere debitamente tradotto e certificato dalla competente Autorità Diplomatica italiana (Consolato).

N.B.: La Legge 11 luglio 2002, n. 148 dispone che: *"La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse."*

➤ Posti di personale educativo:

- laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo scuola primaria (tale titolo consente l'accesso alle graduatorie di terza fascia - legge 341/90, art. 3 - ma per tale personale non è abilitante e, pertanto, non consente l'accesso alla II fascia)
- diploma conseguito entro l'a.s. 2001/02 al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (D.M. 10.3.1997, art. 2, comma 3)
- in mancanza dei suddetti requisiti è consentita l'iscrizione a coloro che risultino inclusi nelle relative graduatorie delle istituzioni educative dell'a.s. 2006/07 e che nel corso dell'ultimo triennio di vigenza delle stesse, abbiano prestato servizio in qualità di educatore per almeno 16 giorni.

MODULI DI DOMANDA

- **Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente i modelli allegati al D.M. 21.6.2007:**
 - Modello A1 per l'inclusione nelle graduatorie di II fascia;
 - Modello A2 per l'inclusione nelle graduatorie di III fascia;
 - Modello B per la scelta delle sedi scolastiche valido per tutti gli aspiranti e per tutte le fasce di graduatoria.

▪ PRIMA FASCIA

Docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento

- Per l'inclusione nella prima fascia delle graduatorie di istituto devono presentare **esclusivamente il modello B per la richiesta delle sedi scolastiche prescelte. Tale richiesta è valida per il biennio scolastico 2007/2009.**
- L'inserimento nelle relative graduatorie di circolo/istituto viene effettuato dal Sistema Informatico del MPI sulla base dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza acquisiti nelle corrispondenti **graduatorie ad esaurimento.**
- Il personale incluso in graduatoria ad esaurimento può presentare domanda utilizzando il modello A1 o A2 per gli eventuali **altri insegnamenti** per i quali ha titolo di accesso in seconda o terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
- ➔ **La richiesta delle sedi scolastiche è formulata con un unico Mod. B valido per tutte le fasce e per tutti gli insegnamenti per i quali si ha titolo all'inserimento in graduatoria.**

Docenti inclusi con riserva in graduatorie ad esaurimento

- Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento devono presentare domanda compilando il modello B per la richiesta delle istituzioni scolastiche. Ricordiamo che l'inserimento con riserva non produce effetti ai fini delle assunzioni.
- Tali aspiranti, in attesa dello scioglimento della riserva, ai fini del conseguimento delle supplenze, possono chiedere l'inclusione a pieno titolo nella II o III fascia delle graduatorie di istituto presentando il modello A1 o A2, per gli insegnamenti per cui possiedono i titoli di accesso.
- **La richiesta delle sedi scolastiche è formulata con un unico Mod. B valido per tutte le fasce e per tutti gli insegnamenti per i quali si ha titolo all'inserimento in graduatoria.**

▪ SECONDA FASCIA

Docenti abilitati idonei

- Gli aspiranti abilitati/idonei ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia devono presentare domanda compilando i modelli A1 e B.

GRADUATORIE DI CIRCOLO/ISTITUTO - PERSONALE DOCENTE

- Tali aspiranti saranno graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per la terza fascia delle graduatorie ad esaurimento annessa al DDG 16/3/2007 (All. 2).
- Nelle domande è necessario dichiarare sia il titolo che dà accesso alla graduatoria sia tutti i titoli valutabili ai fini del punteggio (anche se già presentati in occasione di precedenti inserimenti).

N.B.: Non è previsto il mantenimento di sedi, situazioni e punteggi già acquisiti e derivati dalle precedenti graduatorie di circolo e di istituto relative all'a.s. 2006/07. Pertanto tutti i titoli posseduti dovranno essere nuovamente dichiarati.

- Gli aspiranti abilitati in "*strumento musicale*" nella scuola media, non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno valutati in base alla **specific**a tabella (All. 3) annessa al DDG 16/3/2007. Tali aspiranti se già inseriti nelle graduatorie di istituto dell'a.s. 2006/07 possono rinviare - esclusivamente per i titoli artistici - al punteggio già conseguito. La presentazione di eventuali altri titoli, nel limite massimo del punteggio conseguibile, sarà oggetto di ulteriore valutazione da parte della commissione preposta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

▪ TERZA FASCIA

Docenti non abilitati/idonei

- Gli aspiranti non abilitati/idonei, compresi quelli di "strumento musicale", ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di terza fascia devono presentare domanda compilando i modelli **A2 e B**.
- Tali aspiranti saranno graduati secondo la nuova tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento per le supplenze del personale docente (All. 1 al D.M. 13.6.2007).
- Nelle domande è necessario dichiarare sia il titolo che dà accesso alla graduatoria sia tutti i titoli valutabili ai fini del punteggio anche se già presentati in occasione di precedenti inserimenti.

N.B.: Non è previsto il mantenimento di sedi, situazioni e punteggi già acquisiti e derivati dalle precedenti graduatorie di circolo e di istituto relative all'a.s. 2006/07. Pertanto tutti i titoli posseduti dovranno essere nuovamente dichiarati.

- Gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie di istituto di strumento musicale dell'anno scolastico 2006/07, esclusivamente per i titoli artistici, possono rinviare al punteggio già conseguito nelle precedenti graduatorie. La presentazione di eventuali altri titoli, nel limite massimo del punteggio conseguibile, sarà oggetto di ulteriore valutazione da parte della commissione preposta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

▪ **SCELTA DELLA PROVINCIA**

- L'aspirante può richiedere, tramite la compilazione del Mod. B per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, **una sola provincia**.
- Per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di due province la provincia prescelta per l'inserimento nelle graduatorie di istituto deve necessariamente coincidere con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze annuali.
- Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di una provincia, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto, possono scegliere, in alternativa, una provincia diversa rispetto a quella in cui sono inclusi.

▪ **SCELTA DELLE SEDI SCOLASTICHE**

- Con il Modello B è **possibile chiedere**, indicando i relativi codici meccanografici:
 - **scuola dell'infanzia e primaria**: massimo 10 istituzioni scolastiche di cui massimo 2 circoli didattici (in totale 2 CD + 8 IC). **In questi due ordini scolastici, per la sostituzione dei docenti titolari assenti fino a 10 giorni (+ 10 giorni di eventuale proroga), è prevista una subgraduatoria, per i supplenti che si dichiarano disponibili ad effettuare anche le supplenze brevi.** A tale fine, nell'ambito del numero massimo delle 10 scuole esprimibili, devono essere indicate massimo 7 istituzioni scolastiche con il limite di 2 circoli didattici. (Per le modalità di convocazione vedi paragrafo successivo).
 - **scuola secondaria**: massimo 20 istituzioni scolastiche.
- Coloro che chiedono l'inserimento in graduatorie sia di scuola dell'infanzia e primaria che di scuola secondaria debbono rispettare il vincolo complessivo di 20 istituzioni scolastiche di cui 10 riferite a posti di scuola dell'infanzia e primaria (esempio: 2 Circ. Did. + 8 Ist. Compr. + 10 istituti secondari oppure 2 Circ. Did. + 5 Ist. Compr. + 13 Istituti secondari).
- I **codici** relativi agli **istituti comprensivi** valgono sia per la scuola dell'infanzia e primaria che per la scuola secondaria di primo grado.
- Per gli **istituti omnicomprensivi occorre indicare gli specifici codici meccanografici delle singole scuole incluse nell'istituto**.
- Gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno che includono, tra le scuole prescelte, le sedi di **istituzioni scolastiche ed educative speciali per non vedenti e sordomuti** dovranno inviare o consegnare copia del modulo di domanda alle medesime scuole speciali che, con procedura manuale, provvederanno, d'intesa con la scuola che gestisce la domanda dell'aspirante, alla costituzione della relativa graduatoria speciale d'istituto.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI MODULI DI DOMANDE

- La domanda deve essere presentata entro il **23 LUGLIO 2007**, compilando esclusivamente gli appositi **modelli A1 (aspiranti abilitati), A2 (aspiranti non abilitati) e B (scelta delle sedi)**. I titoli dichiarati devono essere posseduti entro il 23 luglio 2007.
- Il modelli di domanda devono essere indirizzati all'istituzione scolastica **indicata per prima** nel Mod. B. Tale scuola provvederà alla valutazione dei titoli e alla gestione informatica della domanda. L'inoltro deve avvenire per **raccomandata r/r o per consegna a mano**.
- Gli aspiranti all'insegnamento in più ordini scolastici devono indicare **al primo posto un'istituzione scolastica di grado superiore**.
- Deve essere presentato **un solo modello A1, A2 e B** qualsiasi sia il numero di graduatorie in cui si richiede di essere inclusi.

TRASMISSIONE VIA WEB DEL MODELLO B DI SCELTA DELLE SEDI

- È stata predisposta sul sito internet www.pubblica.istruzione.it nella sezione "reclutamento/graduatorie di istituto on line" una funzione semplificata, che permette di inserire e trasmettere direttamente al sistema informativo il modello B. Tale modalità di trasmissione consente, previa l'indicazione della provincia prescelta, **la visualizzazione e la conseguente digitazione delle sedi scolastiche scelte evitando così qualsiasi possibilità di errore riguardo ai codici delle scuole**. Al termine della procedura informatica, l'aspirante dovrà stampare e firmare il modello B e inviarlo alla scuola che cura la gestione della domanda unitamente agli eventuali modelli A1 e A2. La scuola che riceve tale modello B, caratterizzato dalla scritta "*inserito tramite www.pubblica.istruzione.it*", non dovrà effettuare alcuna ulteriore digitazione al riguardo.

IL MODULO DI DOMANDA: ALCUNE PRECISAZIONI

- Il modulo di domanda è una complessiva "*dichiarazione sostitutiva di certificazione*". Gli aspiranti, pertanto, **non devono produrre** alcuna certificazione ad **eccezione**:
 - dei titoli artistici per i candidati di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado e titoli e servizi;
 - dei titoli e servizi conseguiti all'estero;
 - dei servizi prestati con contratti atipici.
- E' ammessa, esclusivamente, la **dichiarazione di requisiti, qualità e titoli posseduti** dagli aspiranti **entro il 23 luglio 2007**.
- Il dirigente scolastico che gestisce la domanda effettua i **controlli sulla veridicità delle dichiarazioni**.

▪ Non può presentare la domanda:

- chi è escluso dall'elettorato attivo politico;
- chi è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- chi è stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
- chi si trova temporaneamente inabilitato o interdetto;
- chi è incorso nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
- chi è collocato a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale (per i dipendenti statali o di enti pubblici);
- chi è incorso nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea (per la sua durata) dall'insegnamento (per i docenti non di ruolo).

GRADUATORIE DI CONVERSAZIONE IN LINGUA ESTERA

- Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è: *“titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali”*.
- La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità consolare italiana competente per territorio.
- Il titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.
- Per l'insegnamento di conversazione di una lingua estera ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi anche aspiranti non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Questi aspiranti sono collocati in graduatoria in posizione subordinata rispetto a coloro che sono in possesso della cittadinanza comunitaria.

INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO

- Gli aspiranti forniti anche dello specifico **titolo di specializzazione**, possono chiedere l'inserimento negli elenchi di sostegno per le attività didattiche ad alunni portatori di handicap psico-fisico, della vista, dell'udito.
- Coloro che sono in possesso del titolo di **specializzazione monovalente** figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione della tipologia di specializzazione posseduta e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
- Gli aspiranti forniti del titolo di abilitazione o di studio valido per l'insegnamento delle discipline impartite nelle **istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti**, possono chiedere l'inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali.
- Ciascun circolo didattico o istituto comprensivo predispone **elenchi di sostegno** distinti per gli **insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria in cui gli aspiranti sono inseriti con la medesima posizione di fascia e con il punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria**.
- Per gli **insegnamenti della scuola secondaria di primo grado** è predisposto un **unico elenco** articolato in fasce ove ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e punteggio in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di I grado.

N.B.: Il decreto non inserisce specifiche modalità di inserimento negli elenchi di sostegno degli aspiranti inseriti nella graduatoria di strumento musicale per i quali è utilizzata, in seconda fascia, una diversa tabella di valutazione mentre nella terza, si procede anche alla valutazione dei titoli artistici. Nelle precedenti graduatorie si prevedeva una rideterminazione della valutazione dei titoli. Al fine di garantire la necessaria omogeneità di punteggio con quello degli altri aspiranti, l'inclusione negli elenchi del sostegno dovrebbe essere, a nostro avviso, in analogia con quanto previsto in passato, effettuata con le seguenti modalità:

- *per la seconda fascia rideterminazione dei titoli posseduti in base a quanto previsto dalla tabella 2 allegata al DDG 16 marzo 2007 (come già operato per la graduatoria ad esaurimento);*
- *per la terza fascia sottrazione del punteggio relativo ai titoli artistici.*

Siamo già intervenuti presso l'Amministrazione affinché emani chiarimenti in tal senso.

- Per gli **insegnamenti di scuola secondaria di II grado** gli elenchi, articolati in fasce, sono predisposti relativamente a ciascuna area disciplinare; ciascun aspirante è incluso nell'elenco prescelto in base alla migliore collocazione di fascia e correlato punteggio in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di II grado riferita alla medesima area disciplinare.

ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI

- **E' esclusa dalla valutazione la domanda:**
 - presentata **oltre il 23 LUGLIO 2007**;
 - priva della firma dell'aspirante;
 - dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione;
 - dell'aspirante privo del titolo di accesso.

- **E' escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza:**
 - l'aspirante che abbia presentato domanda in più di una provincia ivi incluse quelle di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta;
 - l'aspirante che abbia presentato domanda nella stessa provincia o in province diverse, in un numero di istituzioni scolastiche superiore a quello previsto dall'art. 5, comma 1 del Decreto (20 istituzioni scolastiche con il limite nella scuola dell'infanzia e primaria di 10 scuole tra cui massimo 2 circoli didattici);
 - l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

- E' ammessa la **regolarizzazione**, delle domande presentate in forma incompleta o parziale, previa fissazione da parte della scuola di un breve termine per l'adempimento.

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE RECLAMI - RICORSI

- Le graduatorie di prima fascia sono **pubblicate in via definitiva** dal dirigente scolastico a cui è stato inviato il modello B.

- Le graduatorie di seconda e terza fascia sono **pubblicate in via provvisoria** dal dirigente scolastico che ha gestito la domanda.

- Entro **10 giorni dalla pubblicazione** all'albo della scuola delle graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia, è ammesso **reclamo** al dirigente scolastico che deve pronunciarsi entro 15 giorni.

- Preliminarmente alla pubblicazione delle graduatorie viene pubblicato nel sito web di ciascun USP un elenco di tutti gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto con accanto l'elencazione delle scuole prescelte da ciascun aspirante. In caso di riscontro di errori materiali rispetto a quanto richiesto è previsto un termine di 5 giorni dalla pubblicazione per inviare apposita segnalazione alla scuola cui è stato indirizzato il Modello B chiedendo la correzione di eventuali indicazioni errate.

- Le graduatorie divengono definitive a seguito della decisione sui reclami presentati.
- La **pubblicazione delle graduatorie**, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente USP, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
- Avverso le **graduatorie definitive** è esperibile ricorso al **TAR (entro 60 giorni)** o al **Capo dello Stato (entro 120 giorni)**.
- Avverso il contratto di assunzione, o la mancata proposta di contratto di lavoro, i reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Avverso la decisione del Dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al Giudice ordinario previa attivazione delle procedure di conciliazione e arbitrato previste dall'art. 130 e seguenti del CCNL.

PROCEDURA INFORMATICA PER LA CONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI

Attuazione della procedura informatica:

- Le scuole saranno dotate di una nuova procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rappresenterà lo stato di occupazione totale o parziale o inoccupazione degli aspiranti in modo tale da rendere più efficienti le procedure di interpello.
- Per l'efficacia di tale procedura le scuole saranno tenute **tassativamente** a comunicare al sistema informativo i dati delle supplenze conferite, secondo le modalità che verranno specificate, al fine di fornire alle altre scuole *"in tempo reale"* la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.
- All'attribuzione della supplenza dovrà seguire la stampa della porzione di graduatoria consultata che, unitamente al contratto, sarà conservato nel fascicolo dell'aspirante.

CRITERI E MODALITA' DI INTERPELLO

- **Per le supplenze fino a 10 giorni** nella scuola dell'infanzia e primaria verrà previsto:
 - l'uso esclusivo del cellulare o in subordine del telefono fisso (con obbligo di indicazione del relativo numero telefonico nel modello di domanda da parte di coloro che opereranno questa scelta);
 - una fascia oraria di reperibilità compresa tra le 7,30 e le 9,00;
 - l'obbligo di comunicazione della propria disponibilità alle scuole entro le 10,00 dello stesso giorno;
 - la scuola determinerà il momento di effettiva assunzione in servizio che dovrà avvenire in tempi celeri nella stessa giornata o al massimo il giorno successivo.

- **Per supplenze da 11 a 29 giorni:**
 - la convocazione deve avvenire mediante l'utilizzo dei recapiti indicati dall'aspirante in ordine preferenziale nel modello di domanda;
 - l'uso del mezzo telefonico sia fisso che mobile deve assumere la forma di fonogramma da registrare e conservare agli atti della scuola con l'indicazione del giorno, dell'ora e del nominativo di chi effettua la comunicazione e della persona che ha dato risposta o l'annotazione della mancata risposta.

- **Per supplenze di 30 o più giorni** la convocazione deve avvenire per **telegramma:**
 - la proposta di assunzione deve contenere tutti i dati essenziali: il giorno e l'ora della convocazione, la data di inizio, la durata, l'orario settimanale; nel caso sia diretta a più aspiranti deve indicare l'ordine di graduatoria di ciascuno rispetto agli altri convocati;
 - la proposta di assunzione diretta a più aspiranti, deve essere trasmessa con un **preavviso di almeno 2 giorni** rispetto alla convocazione. In questo caso, la proposta può essere accettata oltre che con la presenza fisica nel giorno e nell'ora indicati, anche con accettazione telegrafica o via fax, da far **pervenire** entro il giorno e l'ora di convocazione; in quest'ultimo caso l'aspirante, se la scuola, successivamente, gli comunica per telefono di essere il destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore.

SANZIONI

L'art. 8 del Regolamento disciplina gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro rispetto a:

➤ **Rinuncia ad una proposta di assunzione**

- Per le **supplenze temporanee "non brevi"** la rinuncia per **due volte** ad una proposta di assunzione nella medesima scuola comporta nello stesso anno scolastico lo **spostamento in coda** alla graduatoria di istituto nella scuola interessata.
- Per le **supplenze brevi** nella scuola dell'infanzia e primaria la rinuncia ad una proposta di assunzione comporta la **cancellazione** dell'aspirante nella scuola interessata **dalla "subgraduatoria"**.

N.B.: L'impossibilità di reperimento mediante recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7,30-9,00) è considerata rinuncia esplicita e pertanto comporta la cancellazione dell'aspirante che risulta inoccupato al momento dell'offerta della supplenza, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze.

Le sanzioni relative alla rinuncia ad una proposta di assunzione sono applicate se la comunicazione effettuata dalla scuola risulta effettivamente pervenuta al destinatario (telegramma, telefonata con risposta interlocutoria).

➤ **Mancata assunzione del servizio**

La mancata assunzione del servizio dopo l'accettazione di una supplenza del dirigente scolastico comporta nello stesso anno scolastico l'impossibilità di conseguire altre supplenze del **medesimo insegnamento in tutte le scuole** in cui si è inseriti.

➤ **Abbandono del servizio**

Resta ferma per i casi di abbandono del servizio l'impossibilità di conseguire nello stesso anno scolastico supplenze **per qualsiasi insegnamento** sulla base di **tutte le graduatorie**.